

## ALLEGATO ALLA NOTA INFORMATIVA

### CCNL ASSICURAZIONI PERSONALE DIRIGENZIALE

(settore vari)

+++

Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa, ed in particolare della Scheda sintetica, costituendone parte integrante. Esso è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo Pensione Laborfonds e per esporre la quantificazione della contribuzione nonché le relative modalità di versamento al Fondo.

#### Potenziali aderenti

Possono aderire volontariamente al Fondo tutti i dirigenti.

#### Contribuzione

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto del Fondo Pensione Laborfonds il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.

La misura minima dei contributi a carico di aderente e datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni).

	Quota TFR	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>2</sup>	Datore di lavoro <sup>1</sup>	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	-	13%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993: + dirigenti in carica prima del 15/10/2007 che non abbiano esercitato l'opzione di cui alla norma transitoria sub art. 7 per passare al nuovo modello economico	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% <sup>3</sup>	-	13%	
+ dirigenti assunti o nominati tali a partire dal 14/10/2007 ovvero dirigenti che dovessero optare per il nuovo modello economico nel periodo tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2008	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% <sup>3</sup>	-	13%	

Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto Adige  
Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 93

1. Ai sensi dell'art. 34 e dell'allegato 5 del CCNL per il personale dirigenziale delle imprese assicuratrici, la base di calcolo della contribuzione al fondo è la seguente:
  - + dirigenti in carica prima del 15/10/2007 che non abbiano esercitato l'opzione di cui alla norma transitoria sub art. 7 per passare al nuovo modello economico: retribuzione contrattuale di cui alle tabelle stipendiali riportate nell'allegato 2 del CCNL 15/10/2007 nonché dell'importo transattivo di cui all'allegato 3 del medesimo CCNL spettanti al dirigente stesso per ciascuna mensilità contrattuale, escluso ogni altro elemento;
  - + dirigenti assunti o nominati tali a partire dal 14/10/2007 ovvero dirigenti che dovessero optare per il nuovo modello economico nel periodo tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2008: quota parte, nella misura del 90% del trattamento minimo complessivo riportato nell'allegato A del CCNL 15/10/2007, spettante al dirigente stesso per ciascuna mensilità contrattuale, escluso ogni altro elemento.
2. Il dirigente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
3. In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore del TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.